



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 59 del 27/07/2026

MISURE PER LA TUTELA DELL'IDENTITA' DEI CENTRI STORICI E DELLE TRADIZIONI DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO LOCALE

Proponenti: Gennaro Sangiuliano, Roberto Celano, Fernando Errico, Giuseppe Fabbriatore, Palmira Fele, Massimo Grimaldi, Francesco Iovino, Mimi' Minella, Sebastiano Odierna, Assunta Panico, Angela Parente, Massimo Pelliccia, Livio Petitto, Raffaele Maria Pisacane, Leonilde Romano, Michela Rostan, Vincenzo Santangelo, Ettore Zecchino



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Di iniziativa dei Consiglieri: SANGIULIANO – CELANO – ERRICO – FABBRICATORE – FELE – GRIMALDI – IOVINO – MINELLA – ODIERNA – PANICO – PARENTE – PELLICCIA – PETITTO – PISACANE – ROMANO – ROSTAN – SANTANGELO – ZECCHINO

Avente ad oggetto:

MISURE PER LA TUTELA DELL'IDENTITA' DEI CENTRI STORICI E DELLE TRADIZIONI DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO LOCALE.

Art.1

Finalità

Al fine di tutelare e valorizzare i centri storici, i luoghi del commercio di particolare interesse, i borghi storici e gli ambiti di pregio culturale della Campania, la Regione promuove misure volte a preservarne l'identità economica, sociale, culturale e paesaggistica, riconoscendo le attività commerciali storiche e tradizionali quali elementi essenziali del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali. In questo senso combatte l'inserimento di attività ed esercizi commerciali, che pur lecite, non appartengono alla tradizione storico culturali dei luoghi.

Art.2

Ambiti territoriali di particolare pregio

I Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, commercio, tutela del patrimonio culturale urbano e sicurezza urbana, devono individuare, con deliberazione del Consiglio comunale, specifici ambiti territoriali di particolare pregio storico, artistico, culturale o turistico nei quali interdire l'insediamento, il trasferimento e l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, non conformi alla tradizione storica dei luoghi.

Art.3

Criteri qualitativi

Nei predetti ambiti i Comuni possono prevedere criteri qualitativi finalizzati a:

- a. favorire l'insediamento e la permanenza delle attività storiche, tradizionali, artigianali e di qualità;
- b. preservare la diversificazione e l'equilibrio dell'offerta commerciale;
- c. evitare fenomeni di omologazione commerciale incompatibili con il valore storico, culturale e identitario dei luoghi;
- d. limitare la concentrazione di attività caratterizzate dalla vendita esclusiva o prevalente di prodotti standardizzati, di basso valore identitario o destinati esclusivamente al turismo di massa, qualora tale concentrazione comprometta la funzione culturale, sociale e commerciale dell'ambito tutelato;
- e. promuovere settori merceologici coerenti con le tradizioni produttive, artigianali, enogastronomiche e commerciali del territorio.

Art.4

Divieto di vendita di alcuni prodotti commerciali

I Comuni possono altresì vietare nei predetti ambiti la vendita di souvenir, gadget, calamite e similari che non abbiano impressa in modo chiaro e indelebile la provenienza al fine di non confondere tali prodotti con quelli dell'artigianato locale.

Art.5

Limitazioni nella vendita di alimenti da asporto

I Comuni possono inoltre vietare nei predetti ambiti la vendita da asporto di determinati prodotti alimentari, a titolo esemplificativo kebab e similari, che per la loro natura e tradizione non appartengono all'identità gastronomica locale e che rischiano di snaturare la tipicità dell'ambito. Resta consentita la somministrazione al tavolo nei ristoranti.

Art.6

Subordine delle autorizzazioni agli strumenti comunali di valorizzazione

Ai fini del rilascio, rinnovo o trasferimento dei titoli abilitativi nei predetti ambiti, i Comuni possono subordinare l'autorizzazione al rispetto dei criteri di qualità commerciale, tipologica e merceologica definiti negli strumenti comunali di valorizzazione, nonché alla coerenza dell'attività proposta con gli obiettivi di tutela del contesto storico e culturale.

Art.7

Competenze della Regione in materia di valorizzazione del tessuto commerciale locale

La Regione promuove, d'intesa con i Comuni, le Prefetture, le Camere di commercio e le autorità competenti, forme di monitoraggio e controllo delle attività economiche insediate negli ambiti di cui al presente articolo, finalizzate a:

- a. prevenire fenomeni di abusivismo commerciale;
- b. contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite, il reimpiego di capitali di provenienza criminale, le infiltrazioni della criminalità organizzata e ogni altra forma di utilizzo distorto delle attività economiche;
- c. verificare l'effettiva operatività economica delle imprese e la regolarità amministrativa, fiscale e contributiva, secondo la normativa vigente;
- d. concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e della legalità economica.

Art.8

Protocolli di legalità

La Regione favorisce la stipula di protocolli di legalità tra Comuni, Prefetture, Forze di polizia, Camere di commercio e Agenzia delle entrate, finalizzati allo scambio di informazioni consentito dalla normativa vigente e al coordinamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art.9

Clausola di conformità alla libertà di iniziativa economica ed alla normativa vigente

1. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, della normativa statale ed europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento, perseguendo esclusivamente finalità di tutela del patrimonio culturale, della qualità urbana, della sicurezza e della legalità.
2. La presente Legge è conforme alla vigente Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 - "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11".

Art.10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attività amministrative, di coordinamento, di indirizzo e di promozione previste dalla presente Legge regionale saranno svolte dall'Amministrazione

regionale mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e disponibili a legislazione vigente a valere sui pertinenti capitoli di spesa afferenti alle Missioni e ai Programmi ordinari di bilancio destinati al funzionamento delle strutture regionali (Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori e Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali).

2. L'attuazione delle disposizioni non comporta compensazioni tra risparmi e nuove spese, bensì la piena ed esclusiva utilizzabilità delle risorse già stanziare nei capitoli gestionali ordinari senza determinare sbilanciamenti o fabbisogni aggiuntivi.

Art.11

Entrata in vigore

La presente Legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.